

Avv. ANTONIO M. RABBONE  
Via Ghibellina, 75 - 98122 Messina  
tel/fax 090.672688 - cell. 329.3758917  
e-mail: [ntn.r@tiscali.it](mailto:ntn.r@tiscali.it)  
p.e.c.: [antonio.rabbone@avvocatipatti.it](mailto:antonio.rabbone@avvocatipatti.it)

2024/11

Promissio

102-1. COPIA  
All legal.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA	
31 GEN 2011	
1° DIPARTIMENTO - U.D.	

**GIUDICE DI PACE DI ROMETTA**

**ATTO DI CITAZIONE**

Per il Sig. COSTA ANTONINO, nato il 07/11/1960 a Messina (c.f. CST NNN 60S07 F158A), residente a Villafranca Tirrena, Via S. Antonio n. 19, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina n. 75, presso il recapito professionale dell'Avv. Antonio M. Rabbone (RBB NNM 76B23 H982X), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al seguente numero di telefax 090.672688, o al seguente indirizzo e-mail [ntn.r@tiscali.it](mailto:ntn.r@tiscali.it), o al seguente indirizzo p.e.c. [antonio.rabbone@avvocatipatti.it](mailto:antonio.rabbone@avvocatipatti.it)

Nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento l'avv. Antonio Manlio Rabbone, del foro di Patti, conferendogli ogni più ampio potere, compreso quello di delegare sostituti, di eleggere domicilio, di chiamare in garanzia terzi, di conciliare e transigere, con facoltà anche di ricevere somme, ratificando sin da ora il suo operato. Eleggo domicilio presso il suo recapito professionale di Messina, Via Ghibellina n. 75. Dichiaro di avere ricevuto l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e, con la presente sottoscrizione, autorizzo l'avvocato, ed i suoi delegati, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

**FATTO**

Il Sig. Costa Antonino, il giorno 26/03/2010, percorreva in sella alla propria bicicletta ed in compagnia di un altro ciclista, il Sig. Salvo Renato, la strada che conduce a Rometta Superiore. Verso le ore 15:30 circa, giunti in prossimità del Km 4,4, tra la zona denominata Filari e la frazione di Rapano, ricadenti nel territorio del Comune di Rometta, i due ciclisti si imbattevano, improvvisamente, in un branco composto da 4 cani randagi, di colore beige, di cui uno si avventava contro il Sig. Costa Antonino il quale, morso alla gamba destra, perdeva l'equilibrio rovinando a terra, riportando escoriazioni, oltre alla ferita lacero-contusa dovuta al morso del cane, e danni alla propria bicicletta, che subiva la rottura della sella, del cambio e dello sterzo.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Dichiaro, altresì, di essere stato pienamente edotto del contenuto, delle caratteristiche, dei tempi e dei possibili rischi del presente procedimento. Messina, li 21/01/2011

*Costa Antonino*

VERA ED AUTENTICA

*Antonio M. Rabbone*

A quel punto, il suo compagno di percorso, Sig. Salvo Renato, che aveva assistito impotente alla scena, riusciva a far desistere l'animale urlando e brandendo degli oggetti, dopodiché prestava prontamente soccorso al

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
01/02/2011  
Protocollo n° 0004272/11

344/06  
02 FEB. 2011

1

22/03/11

malcapitato, accompagnandolo, dapprima, presso il suo medico curante, e poi, dopo le prime cure del caso, anche presso il comando dei Vigili Urbani di Rometta, ove confermava, quale testimone dell'accaduto, la denuncia formalmente presentata dal Sig. Costa (cfr. allegato "A").

Formalizzata la denuncia, si recavano, insieme all'Isp. Giordano Rosa e all'ausiliaria Cannuli Vittoria, nel posto in cui si era verificata l'aggressione, ove veniva riscontrata la presenza dei quattro cani randagi, che si avventavano attorno alle loro autovetture.

Nei giorni successivi, il Sig. Costa si premurava di ricevere le necessarie somministrazioni del vaccino "anti rabbica", sottoponendosi alle cinque sedute previste (cfr. allegati "B" e "C"), ed in data 10/05/2010 veniva dichiarato "guarito con postumi da valutare in sede medico-legale" dalla ferita lacero contusa reg. malleolare dx da morso di cane (cfr. allegati "D" ed "E"), spendendo € 72,00 per i necessari certificati medici (cfr. allegati "F" e "G").

Quanto alla bicicletta (che aveva riportato la rottura della sella, del cambio ed il piegamento dello sterzo), per la sostituzione dei pezzi danneggiati, spendeva complessivi € 720,00 (cfr. allegato "H").

A questo punto, il Sig. Costa inoltrava richiesta di risarcimento danni al Comune di Rometta (cfr. allegato "I"), il quale - nonostante sia ente istituzionalmente preposto al controllo ed alla cattura dei cani randagi, e nonostante dalla "relazione di servizio" predisposta dai Vigili Urbani emerga che "...già da tempo detti cani randagi stazionavano e purtroppo ancora stazionano in quella zona..." (cfr. allegato "L") - incredibilmente declinava ogni responsabilità in merito ai fatti sopra riportati.

Anche le richieste di risarcimento inoltrate nei confronti della

MM  
12/4  
SAR

Provincia Regionale di Messina (*cf. allegato "M"*), ente proprietario della strada in cui si sono verificati i fatti sopra descritti, venivano disattese.

## DIRITTO

### §. 1 SULLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE EX ART. 2043 C.C., LEGGE QUADRO 14/08/1991 N. 281, ART. 14 LEGGE REGIONALE SICILIA 03/07/2000 N. 15, NONCHÈ EX ART. 2052 C.C.

1.1 Nel caso di specie, il Sig. Costa ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza dell'aggressione di un branco di cani randagi e, pertanto, siamo di fronte ad un fatto illecito ascrivibile alla responsabilità dell'ente istituzionalmente preposto al controllo del fenomeno del randagismo, ed in particolare all'attività di "cattura" e custodia dei cani randagi (*cf. sentenza del Tribunale di Trapani del 16/03/2006 – allegato "N"*).

Ebbene, la materia della prevenzione del randagismo trova la propria disciplina generale nella legge quadro nazionale del 14/08/1991 n. 281 (*cf. allegato "O"*), legge quadro cui la Regione Sicilia, nell'ambito delle proprie competenze legislative, ha dato attuazione con la legge regionale del 03/07/2000 n. 15 (*cf. allegato "P"*).

L'art. 14 di quest'ultimo testo normativo, ovvero della legge regionale siciliana n. 15/2000, rubricato "*Cattura e custodia dei cani vaganti e randagi*", così recita nel suo primo comma: <<***I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi***

*a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.>>.*

Di fronte a tale chiarissimo dettato normativo, appare, quindi, indiscutibile la riconducibilità, in capo al Comune di Rometta, della responsabilità del controllo e della prevenzione del fenomeno del randagismo attraverso la necessaria attività di “cattura” dei cani randagi, all'interno del proprio territorio, e della relativa attività di custodia.

**1.2** Dalla “relazione di servizio” (*cf. allegato “L”*) predisposta dai Vigili Urbani di Rometta, che hanno raccolto la denuncia del Sig. Costa ed hanno effettuato subito un sopralluogo nella località teatro dell'aggressione, risulta chiaramente che è stata riscontrata la presenza di 4 cani **randagi**, che si sono avventati contro le loro autovetture, e risulta altrettanto chiaramente la circostanza che da tempo, questi, stazionavano in quella zona.

Ebbene, il Comune di Rometta, pur essendo consapevole della presenza, all'interno del proprio territorio, di un branco di cani randagi, nulla ha fatto per catturare gli stessi, né prima né dopo l'aggressione del 26/03/2010, denunciata dal Sig. Costa, ed invero, la “relazione di servizio” (*cf. allegato “L”*) dei Vigili Urbani, sopra richiamata, riportante la data del 20/05/2010 (predisposta, quindi a distanza di quasi due mesi dalla denunciata aggressione), così recita: “...è emerso che **già da tempo detti cani randagi stazionavano e purtroppo stazionano ancora in quella zona...**”.

È incredibile constatare che il Comune di Rometta, ente istituzionalmente preposto alla prevenzione ed al controllo del fenomeno del randagismo, si limiti a dolersi della presenza di cani randagi nel proprio territorio, senza curarsi di rimuovere il fenomeno, nonostante le denunce, e declini ogni responsabilità per i danni subiti dal Sig. Costa, dimostrando in tal

modo, addirittura, di ignorare completamente l'esistenza stessa della normativa nazionale e regionale che disciplinano la materia.

Tale condotta, che indubbiamente testimonia la totale inefficienza organizzativa ed operativa del Comune di Rometta in ordine ai propri compiti in materia di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo (addirittura, forse, colpevolmente ignorati), certamente è sufficiente a suffragare l'addebito di una negligenza specifica rispetto all'obbligo di vigilanza, riguardo al pericolo costituito dalla presenza di cani randagi, e di cattura degli stessi (*cf. sentenza del Tribunale di Trapani del 16/03/2006 – allegato "N"*).

In conclusione, l'inosservanza dell'obbligo di diligenza esigibile da parte del Comune di Rometta è facilmente desumibile dai fatti e documenti di causa, che denotano una insensibilità al problema e una sostanziale inerzia di fronte al fenomeno denunciato; va pertanto ritenuta la colpevolezza del Comune di Rometta in relazione alla condotta di omessa vigilanza ed omessa cattura dei cani randagi, che hanno provocato danni patrimoniali e non patrimoniali al Sig. Costa.

**1.3** Da altro punto di vista, appare opportuno evidenziare che la richiamata normativa regionale (*cf. allegato "P"*) sembrerebbe porre in capo ai Comuni, anche un vero e proprio obbligo di custodia dei cani randagi, con la conseguenza che potrebbe essere possibile ravvisare in capo al Comune di Rometta anche una vera e propria "responsabilità oggettiva" ex art. 2052 c.c., per la sussistenza della quale sarebbe addirittura irrilevante la condotta materialmente tenuta dal custode, essendo sufficiente la dimostrazione che l'evento lesivo sia stato cagionato dall'animale in custodia.

§. 2 SULLA RESPONSABILITÀ DELLA PROVINCIA EX ART.

2043 C.C., ART. 14 C.D.S., NONCHÈ EX ART. 2051 C.C.

2.1 Alla responsabilità del Comune di Rometta, che si fonda sulla normativa regionale in materia di prevenzione del randagismo, si somma ed aggiunge anche la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, nella sua qualità di ente proprietario e custode della strada in cui si sono verificati i fatti esposti in narrativa, cui sono da ricondurre veri e propri obblighi imposti dalle norme del C.d.S. e dal relativo regolamento di attuazione, la cui colpevole inosservanza dà certamente luogo ad una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Incombeva, e tuttora incombe, sulla Provincia l'obbligo di garantire la sicurezza degli utenti della strada, **segnalando** adeguatamente la pericolosità di quel tratto, interessato dalla presenza di animali che avrebbero potuto (**ed in effetti così è stato**) repentinamente attraversare la carreggiata, o lanciarsi all'inseguimento dei veicoli, con conseguenze imprevedibili per i malcapitati di turno.

Risulta dalla relazione di servizio predisposta dei Vigili Urbani di Rometta (*cfr. allegato "L"*) *"...che già da tempo detti cani randagi stazionavano e purtroppo stazionano ancora in quella zona..."*, ebbene, tale stato di fatto, consolidato nel tempo, avrebbe dovuto indurre la Provincia, sia ad apporre un'apposita segnaletica (es. pericolo di attraversamento di animali) idonea a mettere in guardia gli utenti della strada in ordine al potenziale pericolo, sia ad **installare** una adeguata recinzione in quel tratto di strada maggiormente a rischio di invasione da parte degli animali.

Ebbene, nel tratto di strada in questione, non vi sono né cartelli

segnalanti il pericolo di attraversamento di animali, né recinzioni, ed è quindi evidente che la Provincia, che con dei semplici ed elementari interventi (un paio di segnali stradali e poche decine di metri di rete metallica) avrebbe agevolmente potuto garantire la sicurezza della strada provinciale (ex art. 14 C.d.S.), ha disatteso i suoi doveri e i suoi obblighi, lasciando la stessa in condizioni di potenziale pericolosità; ed invero gli enti proprietari delle strade sono tenuti, non solo ad un generico dovere di vigilanza e controllo, ma al rispetto di precise regole comportamentali, finalizzate allo scopo di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione, che impongono il controllo tecnico della efficienza delle strade e la segnalazione degli ostacoli alla circolazione.

Ad aggravare ancor di più la negligenza e la colpevole condotta omissiva della Provincia Regionale di Messina, la circostanza che la stessa non si è nemmeno preoccupata di segnalare e/o pretendere dalla competente autorità, ovvero dal Comune di Rometta, la cattura di detti animali.

**2.2** Sotto altro profilo, posto che il rapporto di custodia tra la Provincia Regionale di Messina e le proprie strade è garantito dai numerosi "cantonieri" che operano alla sue dipendenze e, in particolare, anche nel tratto di strada provinciale teatro dell'aggressione, e considerato che non può revocarsi in dubbio il fatto che la corretta custodia del bene-strada richieda anche che il bene stesso non sia impropriamente attraversato o comunque invaso od occupato da animali potenzialmente pericolosi per chi la percorre, ne discende anche una "responsabilità oggettiva" ex art. 2051 c.c. della Provincia Regionale di Messina, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Costa, il quale nel percorrere la strada provinciale che conduce a Rometta Superiore, si è inaspettatamente ed improvvisamente imbattuto in

un gruppo di cani randagi che occupavano pericolosamente la carreggiata, ed ha subito l'aggressione di uno di essi (cfr. Cass. Civ. 02/02/2007 n. 2308; Tribunale di Reggio Emilia sentenza n. 85 del 22/01/2009; allegati "Q" ed "R").

### **§. 3 ULTERIORI ARGOMENTAZIONI SULLA COLPEVOLE INERZIA DEGLI ENTI CONVENUTI – RIPETERSI DELL'EVENTO AI DANNI DI ALTRO CICLISTA**

La colpevole inerzia, degli Enti convenuti, nell'adottare i provvedimenti di rispettiva competenza (cattura dei cani randagi da parte del Comune di Rometta e apposizione di apposita segnaletica di pericolo nonché di idonea recinzione del tratto di strada in questione da parte della Provincia Regionale di Messina), ha determinato il ripetersi di un'analogha aggressione ai danni di altro malcapitato ciclista, che si era inconsapevolmente avventurato nella strada provinciale che conduce a Rometta Superiore, destando, a questo punto, anche l'attenzione della stampa locale sulla "pericolosità" del tratto di strada in questione (cfr. allegato "S").

Ed invero, nell'allegato articolo giornalistico del 21/05/2010, viene riportata la disavventura di un ciclista di Saponara che, mentre percorreva la strada provinciale che conduce a Rometta Superiore, veniva aggredito, nei pressi del villaggio Rapano (nella stessa zona, quindi, in cui è stato aggredito il Sig. Costa!), da (addirittura) sei cani randagi, sbucati improvvisamente dai cespugli che delimitano la strada provinciale. Significativo, in proposito, il commento del cronista il quale, affermando testualmente che "L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno come il randagismo che tra Rometta centro e le frazioni è ancora molto diffuso",

lascia chiaramente intendere che trattasi di un vecchio problema certamente conosciuto dalle Istituzioni competenti (Comune e Provincia), ma ancora irrisolto, nonostante la evidente gravità fenomeno.

A maggior ragione, quindi, si invoca e si auspica un'esemplare condanna degli Enti convenuti al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Costa, nonché alla integrale rifusione delle spese e compensi del presente giudizio!

#### **§. 4 RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI**

Il Sig. Costa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la riparazione della propria bicicletta, ammontanti a complessivi € 720,00, come documentato dalla fattura allegata (cfr. allegato "H"), nonché al rimborso delle spese mediche documentate, ammontanti ad € 72,00 (cfr. allegati "F" e "G"). Egli ha, inoltre, diritto al risarcimento per i danni non patrimoniali subiti e, in particolare, al risarcimento del danno biologico, del danno morale soggettivo e del danno esistenziale.

Si ritiene di poter quantificare detti danni patrimoniali e non patrimoniali in complessivi € 4.000,00, come si avrà modo di dimostrare in corso di causa, anche con l'ausilio di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione.

\* \* \*

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il Sig. Costa Antonino, come sopra rappresentato e difeso,

**CITA**

il **COMUNE DI ROMETTA** (c.f. 00136550837), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Rometta, Piazza Margherita, nonché

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** (c.f. 80002760835), in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, a comparire davanti al Giudice di Pace di Rometta, all'udienza del 22 marzo 2011, ore 9:00 e seguenti, con invito a costituirsi nelle forme e termini di legge, e con l'avvertimento che non comparendo si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) Riconoscere e dichiarare che il Comune di Rometta, in persona del Sindaco pro-tempore, è responsabile dell'evento verificatosi ai danni del Sig. Costa Antonino;
- 2) Riconoscere e dichiarare che la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro-tempore, è, per altro verso, responsabile dell'evento verificatosi ai danni del Sig. Costa Antonino;
- 3) Riconoscere e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Costa Antonino ammontano a complessivi € 4.000,00, ovvero ad altra somma che sarà ritenuta di giustizia e che, comunque, in ogni caso, non superi i limiti della competenza per valore di codesto giudicante;
- 4) Conseguentemente, riconoscere e dichiarare che il Comune di Rometta, in persona del Sindaco pro-tempore, e/o la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro-tempore, sono tenuti a corrispondere, al Sig. Costa Antonino, la complessiva somma di € 4.000,00 a titolo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali allo stesso arrecati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo

(26/03/2010) al soddisfo, ovvero di altra somma che sarà ritenuta di giustizia e che, comunque, in ogni caso, non superi i limiti della competenza per valore di codesto giudicante;

5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si **allegano i documenti** richiamati nel corpo del presente atto.

Si chiede che venga disposta una **Consulenza Tecnica d'Ufficio** medico-legale, al fine di accertare e quantificare i danni "non patrimoniali" subiti dal Sig. Costa Antonino.

Si chiede l'ammissione della **prova testimoniale** sui seguenti capitoli:

- a) "Vero o no che il Sig. Costa Antonino, il giorno 26/03/2010, percorreva in sella alla propria bicicletta ed in compagnia di un altro ciclista, il Sig. Salvo Renato, la strada che conduce a Rometta Superiore?"
- b) "Vero o no che verso le ore 15:30 circa, giunti in prossimità del Km 4,4, tra la zona denominata Filari e la frazione di Rapano, ricadenti nel territorio del Comune di Rometta, i due ciclisti si imbattevano, improvvisamente, in un branco composto da 4 cani randagi, di colore beige?"
- c) "Vero o no che uno dei suddetti cani randagi si avventava contro il Sig. Costa Antonino il quale, morso alla gamba destra, perdeva l'equilibrio rovinando a terra?"
- d) "Vero o no che a seguito dell'aggressione e della conseguente caduta, il Sig. Costa riportava escoriazioni, oltre alla ferita lacero-contusa alla gamba destra dovuta al morso del cane, e danni alla propria bicicletta, che subiva la rottura della sella, del cambio e dello sterzo?"

e) “Vero o no che il Sig. Salvo Renato, che aveva assistito alla scena, prestava prontamente soccorso al Sig. Costa, accompagnandolo, dapprima, presso il suo medico curante, e poi, dopo le prime cure del caso, anche presso il comando dei Vigili Urbani di Rometta?”

f) “Vero o no che dopo la formalizzazione della denuncia, il Sig. Costa, il Sig. Salvo, l'Isp. Giordano Rosa e l'ausiliaria Cannuli Vittoria, si recavano nel posto in cui si era verificata l'aggressione, ove veniva riscontrata la presenza dei quattro cani randagi, che si avventavano attorno alle loro autovetture?”

g) “Vero o no che per la riparazione della propria bicicletta (che aveva riportato la rottura della sella, del cambio ed il piegamento dello sterzo), per la quale si è resa necessaria la sostituzione dei pezzi danneggiati, il Sig. Costa ha speso complessivi € 720,00?”.

h) “Vero o no che nel tratto di strada in cui si sono verificati i fatti di causa, ovvero nel tratto tra la zona denominata Filari e la frazione di Rapano, non vi sono cartelli stradali segnalanti il pericolo di attraversamento di animali, né recinzioni che impediscano l'invasione della carreggiata da parte di animali?”

i) “Vero o no che tra la zona denominata Filari e la frazione Rapano, già da tempo stazionavano e ancora stazionano dei cani randagi?”

j) “Vero o no che i cani randagi che stazionano tra la zona denominata Filari e la frazione Rapano, in cui si è imbattuto il Sig. Costa, sono soliti lanciarsi all'inseguimento delle autovetture o, comunque, di chiunque, con qualsiasi mezzo, transiti per quel tratto di strada?”

k) “Vero o no che nel tratto di strada provinciale in questione, operano dei

cantonieri provinciali?"

Si indicano come testimoni il Sig. Salvo Renato, residente in Villafranca Tirrena, Via L. Pirandello n. 17; il Dr. D'Angelo Alberto, domiciliato in Villafranca Tirrena, Via S. Antonio n. 33; il Sig. Munafò Giovanni, domiciliato in Villafranca Tirrena, Piazza Dante n. 1; l'Isp. Giordano Rosa e l'ausiliaria Cannuli Vittoria, domiciliate presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Rometta; il Sig. La Rocca Rosario, residente in Villafranca Tirrena, Via G. Verga n. 2.

Con espressa riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, di indicare ulteriori capitoli in aggiunta a quelli già formulati, nonché di indicare ulteriori testi.

\* \* \*


Si dichiara che il valore della presente controversia è di € 4.000,00 e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 77,00.

\* \* \*

Salvo ogni altro diritto.

Messina, li 21/01/2011

Avv. Antonio M. Rabbone



295h

Cronologico

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto:

al **COMUNE DI ROMETTA**, in persona del **Sindaco pro-tempore**, con sede in Romettà, Piazza Margherita, ivi consegnandone copia, a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato a/r n.

12,1P

9

26 GEN. 2011


alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, ivi consegnandone copia a mani di

*Armeda* *31/01/11*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CHINDIARI DOMENICO  
UFFICIO C.A. MESSINA

**AON**

*Aon S.p.A.  
Insurance Brokers*



## *Provincia Regionale di Messina*



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

### **RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)**

*Testo aggiornato al 24 ottobre 2007*

*Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers*

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail [effeom@tuttoptmi.it](mailto:effeom@tuttoptmi.it)

Aon S.p.A.

**Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.**

**Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00**

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

**Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

**Articolo 8: Spese legali**

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

**Articolo 9: Validità territoriale**

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

**Articolo 10: Foro competente**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

**Articolo 11: Denuncia di sinistro**